

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2246 DELLA COMMISSIONE**del 3 dicembre 2015****recante disposizioni dettagliate relative al sistema dei numeri di registrazione che deve applicare il registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee e alle informazioni fornite dagli estratti standard del registro**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario specificare i dettagli del sistema dei numeri di registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.
- (2) È necessario specificare il contenuto e il formato dell'estratto standard del registro che deve essere messo a disposizione di terzi su richiesta. L'estratto standard deve contenere le informazioni chiave relative al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento istituisce il sistema dei numeri di registrazione da applicare al registro dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (il «registro») e stabilisce il contenuto e il formato degli estratti standard del registro che devono essere messi a disposizione di terzi su richiesta.

*Articolo 2***Sistema dei numeri di registrazione**

1. Ciascun partito politico europeo e ciascuna fondazione politica europea riceve un proprio numero di registrazione in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande.
2. Il numero di registrazione è costituito da due componenti:
 - a) un identificativo europeo;
 - b) un identificativo nazionale, che segue l'identificativo europeo, qualora lo Stato membro in cui si trova la sede del partito politico europeo o della fondazione politica europea applichi il proprio sistema parallelo di numerazione delle registrazioni.
3. Il formato del numero è riportato nell'allegato I.

⁽¹⁾ GUL 317 del 4.11.2014, pag. 1.

